Maria Rita PETTINARI

(firma)

Il responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente del Servizio

Dott Roberto RASSU

(vacante)

(firma)

IL DIRETTORE REGIONALE (Dott. Fabrizio BERNARDINI)





DETERMINAZIONE N. DPB/133

DEL

1 9 AGO. 2019

Risorse e Organizzazione

DIPARTIMENTO

Organizzazione e Selezione

SERVIZIO

Selezione e Formazione Risorse Umane

UFFICIO

OGGETTO:

Mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs.165/2001 dell'Ing. Monica CIRASA dalla Provincia dell'Aquila alla Regione Abruzzo - Profilo professionale di "Specialista Ingegnere" - cat. "D" (posizione iniziale "D1").

Decorrenza.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs 165/2001 ss.mm. e ii. che disciplina il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse;

VISTE:

- la D.G.R. n. 774 del 22.11.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Programma Triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;
- la D.G.R. n. 471 del 08.09.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il piano dei fabbisogni di personale per le annualità 2017-2019;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 697 del 24.11.2017 avente ad oggetto "D.G.R. n. 471 del 08.09.2017: attivazione procedure ex art. 30 D.Lgs 165/2001 ss.mm. e ii. Approvazione schede Job Description. Parziale modifica D.G.R. n. 13 del 13.01.2014 recante: Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 457 dell'8.6.2001 avente ad oggetto: Disciplina sulla mobilità del personale – criteri e modalità di attuazione. Approvazione";

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 1/DPB010 del 30.10.2017 sono state avviate le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato delle figure previste nel piano 2017 ed è stata inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica la comunicazione di cui all'art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 s.m.i.
- con Determinazione n. DPB010/2 del 17.01.2018 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 697 del 24.11.2017. Approvazione bando di mobilità volontaria (art. 30, D.Lgs. 165/2001) per la copertura dei posti previsti nel programma di fabbisogno di personale 2016-2018 (D.G.R. 774/2016) e nel programma 2017-2019 (D.G.R. 471/2017) si è provveduto a dar corso alle procedure di mobilità volontaria previste dall'art.30 del D.Lgs 165/2001 per n. 16 profili professionali, tra i quali il profilo di "Specialista Ingegnere "D" (posizione inziale "D1") per n. 9 posti;
- ai sensi dell'art.7 del disciplinare approvato con D.G.R. n.697 del 24.11.2017: "Per la copertura dei posti vacanti oggetto di selezione mediante passaggio diretto di dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni è formata una graduatoria, con le modalità appresso stabilite. La graduatoria è formata all'esito di apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata a valutare, secondo i criteri di cui al successivo articolo 9, la corrispondenza del profilo professionale dell'interessato al passaggio diretto al profilo professionale

iunta Regionale d'Abruzzo

ricercato dall'Amministrazione. Il profilo professionale ricercato dall'Amministrazione è descritto in apposita scheda (Job Description) ove sono indicati i seguenti elementi: scopo organizzativo, conoscenze e competenze richieste, autonomia operativa e responsabilità, risorse umane, relazioni interne ed esterne. Alla selezione e alla formazione della graduatoria provvede la Commissione di cui all'art.8 del presente disciplinare";

- ai sensi dell'art.8 del disciplinare approvato con D.G.R. n.697 del 24.11.2017, con determinazione dirigenziale n. DPB010/20 del 26.03.2018 e successive determinazioni n. DPB010/29 del 27.04.2018, n. DPB010/68 del 30.10.2018 di parziale modifica ed integrazione è stata nominata la Commissione esaminatrice per il citato profilo di "Specialista Ingegnere "D" (posizione iniziale "D1");
- la commissione esaminatrice ha rimesso a questo Servizio il verbale conclusivo (verbale n. 8 del 17.01.2019) contenente la graduatoria finale degli idonei, formata in applicazione degli artt.9 e 10 del citato disciplinare approvato con D.G.R. n.697 del 24.11.2017;

VISTA la determina n.DPB010/26 del 20.03.2019, con la quale, è stata approvata la graduatoria finale formulata dalla Commissione preposta alla procedura prevista dal bando di mobilità volontaria, approvato con Determinazione n. DPB010/2 del 17.01.2018, per il profilo di "Specialista Ingegnere" – "D" (posizione iniziale "D1") per n. 9 posti demandando, tra l'altro, al Servizio "Organizzazione e Selezione" di svolgere tutte le attività necessarie per la definitiva cessione del contratto individuale di lavoro;

CONSIDERATO CHE nella suddetta graduatoria finale l'Ing. Monica CIRASA, proveniente dalla Provincia dell'Aquila, si è collocata al 2° posto e che, pertanto, è risultata idonea nella procedura di mobilità volontaria indetta dalla Regione Abruzzo per la copertura di n. 9 posti per il profilo professionale di "Specialista Ingegnere" – cat. "D" (posizione iniziale "D1");

VISTA la nota n. 12067 del 15.05.2019 della Provincia dell'Aquila con la quale, tra l'altro, si autorizza la cessione del contratto di lavoro della dipendente Ing. Monica CIRASA per l'immissione nei ruoli del personale della Regione Abruzzo;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere al trasferimento presso la Regione Abruzzo per mobilità ai sensi del D.Lgs 165/2001 tramite cessione del contratto di lavoro, dell'Ing. Monica CIRASA stabilendo la decorrenza al ;

DATO ATTO CHE il presente atto è di competenza del Direttore Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della disciplina sulla mobilità del personale approvata con D.G.R. n. 457 del 08.06.2001 e successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 13 del 13.01.2014;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

-	di procedere al trasferimento dell' Ing. Monica CIRASA (nata a L'Aquila il 20.07.1977 ed ivi
	residente in Strada Vicinale di Bazzano (S.Elia) n. 11/G - C.F. CRS MNC 77L60 A345X - Titolo
	di Studio: Laurea in Ingegneria Edile-Architettura) presso la Regione Abruzzo per mobilità ai sensi
	dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, tramite cessione del contratto di lavoro, come da schema allegato
	alla presente, con decorrenza dal 01 SFT 2019;

=	di inquadrare l'Ing	. Monica	CIRASA	nella	cat.	"D"	(posizione	iniziale	"D1") -	profilo
	professionale di "Specialista Ingegnere";									

di_{λ}	assegnare	l'Ing.	Monica	CIR	ASA	al	Dipartimento
"	IN Frastrutture,	(AASPORti,	Walsieta	, Reti i	= losi	stica	·",
CO	n sede di servizio in	1 Adreil	ρ;	,			_

- *di pubblicare* la presente determinazione sul sito internet regionale, sezione "Amministrazione trasparente";

GIUIILA KEGIONATE U ADTUZZO

"Schema dell'atto di cessione del contratto individuale di lavoro da completare, a cura di questa Amministrazione, dopo la presa di servizio del dipendente presso la Regione Abruzzo"

Prot. n.	
	ALE DI LAVORO SUBORDINATO E STIPULA TEMPO INDETERMINATO
Profilo Professionale di "procedura di mobilità volontaria ex	"- Cat "" - CCNL Funzioni Locali a seguito di k. art. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
Con la presente scrittura privata, che si redige	e in triplice originale, avente per le parti forza di legge,
	TRA
il (CF) gito in Via in atto legalments
rappresentato da), sito in Via, in atto legalmente nato a il eche interviene in qualità di de
ivi residente – C.F.:	the interviene in qualità di
, c	, e che nel prosieguo del contratto sarà indicato
"CEDENTE";	_, c one not problegue ast commune sum marene
veste di Dirigente del Servizio "Organizzazio	ore del Dipartimento "Risorse e Organizzazione" in one e Selezione" attualmente vacante, domiciliato, per n. 6, che nel prosieguo del contratto sarà indicato
	E
in Vie	il, e residente a
che nel prosieguo del contratto sarà indicato "	'I AVORATORE CEDITO"
one nei prostegue dei contratto sura marcato	Enviolational engoto,
PREMESSO CHE con determina n.	del,
a seguito dell'espletamento della procedura pi 30 del D.Lgs. 165/2001, è stato individuato qi	revista dall'avviso pubblico di mobilità, di cui all'art.
cat. "", il Sig	date vinettere per il promo di
cat , ii Sig	provemente dar
•	
VISTA la nota prot. n.	del con la quale il
	ha concesso il nulla osta definitivo alla cessione
del contratto di lavoro del Dott.	per l'immissione nei ruoli del
personale regionale della Regione Abruzzo;	
PRESO ATTO CHE con Determina n	1 - 1
procedere al trasferimento del	presso la Regione Abruzzo per mobilità
	mite cessione del contratto di lavoro, con decorrenza
dal ;	

Servizio presso la Giunta Regionale d'Abruzzo; DATO ATTO altresì che in data il ha trasmesso il fascicolo personale del dipendente in questione; PRESO ATTO ed esaminata la documentazione contenuta nel fascicolo personale del Sig sopra meglio generalizzata, ed in particolare il contratto individuale di lavoro stipulato con il, sottoscritto dalle parti in data con decorrenza giuridico-economica a far data dal allegato sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; RICHIAMATO l'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (T.U.P.I.), ed in particolare i commi 1 e 2-bis; TUTTO CIO' PREMESSO VISTI: - gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile; - l'art. 14 del "Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995", stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di lavoro;
fascicolo personale del dipendente in questione; PRESO ATTO ed esaminata la documentazione contenuta nel fascicolo personale del Sig.
PRESO ATTO ed esaminata la documentazione contenuta nel fascicolo personale del Sig. sopra meglio generalizzata, ed in particolare il contratto individuale di lavoro stipulato con il con decorrenza giuridico-economica a far data dal presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; RICHIAMATO l'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (T.U.P.I.), ed in particolare i commi 1 e 2-bis; TUTTO CIO' PREMESSO VISTI: gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile; l'art. 14 del "Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995", stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di
sopra meglio generalizzata, ed in particolare il contratto individuale di lavoro stipulato con il, sottoscritto dalle parti in data con decorrenza giuridico-economica a far data dal allegato sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; RICHIAMATO l'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (T.U.P.I.), ed in particolare i commi 1 e 2-bis; TUTTO CIO' PREMESSO VISTI: - gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile; - l'art. 14 del "Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995", stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di
con decorrenza giuridico-economica a far data dal allegato sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; RICHIAMATO l'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (T.U.P.I.), ed in particolare i commi 1 e 2-bis; TUTTO CIO' PREMESSO VISTI: - gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile; - l'art. 14 del "Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995", stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; RICHIAMATO l'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (T.U.P.I.), ed in particolare i commi 1 e 2-bis; TUTTO CIO' PREMESSO VISTI: - gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile; - l'art. 14 del "Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995", stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di
 TUTTO CIO' PREMESSO VISTI: gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile; l'art. 14 del "Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995", stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di
 VISTI: gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile; l'art. 14 del "Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995", stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di
 VISTI: gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile; l'art. 14 del "Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995", stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di
- l'art. 14 del "Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995", stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di
comparto Regioni – Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995", stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di
- i vigenti C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali e le disposizioni normative in materia di ogni rango;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare le disposizioni contenute nel Capo II Sezione I artt. 4 e ss. in materia di lavoro ad orario ridotto e flessibile;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i.; "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
A DOT
ART. 1 CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO
1. Con il presente atto, il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in data (decorrenza giuridico-economica) con il
dipendente Sig, nato ail
, e residente a in Via C.F.
già inquadrato nel profilo professionale di
"" - Cat. "" C.C.N.L. Enti Locali, al CESSIONARIO, a conclusione della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

2. Di detto contratto di lavoro subordinato, il ______ rilascia alla Regione Abruzzo una copia, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (sub A).

ART. 2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA CESSIONE DI CONTRATTO

- 1. 1.Il contratto viene ceduto ai sensi e per gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (artt. 1406 e ss.) del codice civile.
- 2. Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace, fatte salve eventuali procedure di contenzioso in atto o non prescritte, conseguenti e/o derivanti dal rapporto ceduto. Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONAROI tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell'art. 1409 del codice civile.
- 3. Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.
- 4. Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica che ha acquisito e maturato presso l'Ente CEDENTE per quanto riguarda l'anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica ad eccezione del nuovo Profilo Professionale di cui all'art. 5, il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute e così via.

ART. 3 TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI CESSIONE CONTRATTO

- 1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
- 2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che, per quanto applicabile, dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.
- 3. In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente sarà risolto senza obbligo di preavviso.

ART. 4 DECORRENZA CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza dal _______, ad ogni effetto di legge.

ART. 5 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED INQUADRAMENTO

	INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO, con conferma di inquadramento nel profilo professionale di "" - Cat. "" (giuridica) e posizione economica
	professionale di "" – Cat. "" (giuridica) e posizione economica ", dati che individuano anche le mansioni che la stessa è tenuto a svolgere secondo le
	indicazioni riportate nell'allegato A della D.G.R. n. 871 del 03.10.2001 e ss.mm. e ii.;
2.	La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata presso la Giunta
	Regionale d'Abruzzo – Dipartimento con sede di
	servizio in;
3.	Al dipendente possono essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti a quelle descritte per il profilo professionale attribuito.
4.	Nel rispetto del principio di continuità del rapporto di lavoro sancito dal CCNL, la stessa non è soggetta al periodo di prova.
	ART. 6
	DURATA DEL CONTRATTO E RAGIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
_	sente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo indeterminato e pieno, con enza dal giorno

ART. 7 TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento oltre, ovviamente, all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 8 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro ordinario è di trentasei ore settimanali ed è articolato su cinque giorni, fatte salve le eventuali successive modifiche in base alla disciplina vigente nel tempo. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

ART. 9 OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PERIODO DI PROVA.

1.	Il	dipendente	ha	assunto	servizio	presso	la	Giunta	Regionale	d'Abruzzo	il	giorno

2. Al presente contratto non trova applicazione la disciplina del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale presso l'Ente di provenienza.

ART. 10 FERIE E PERMESSI

Il lavoratore ha diritto nell'anno solare, a 28 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della L.23 dicembre 1977, n. 937.

Allo stesso spettano, altresì, 4 giornate di riposo, da fruire nell'anno solare, ai sensi ed alle condizioni previste dalla suddetta legge n. 937/77.

Le ferie maturano, in ogni caso, proporzionalmente alla durata del servizio prestato.

1) Assenze per malattia.

Per quanto concerne le assenze per malattie, si fa riferimento al vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali.

2) Disciplina del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo del Comparto del Comparto Funzioni Locali nel tempo vigente.

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e riveste carattere di esclusività, conseguentemente, lo stesso è regolato dalla disciplina delle incompatibilità dettata dall'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. e ii.

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto l'annullamento della procedura di assunzione che ne costituisce il presupposto.

Il lavoratore si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza e ad osservare le disposizioni interne dell'Ente, il vigente Codice Disciplinare nonché il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale ed a non svolgere attività che possano concretamente confliggere con quelle istituzionali della Regione Abruzzo.

Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (D.P.R. 642/72 Tab. art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 Tab. art. 10).

Per quanto non previsto o disciplinato nel presente contratto si applicano le norme e disposizioni di cui al D.Lgs 165/2001 s.m.i., le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi del Comparto Regioni – Enti Locali nel tempo vigenti, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti della Regione, le norme previste dal Capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto applicabili.

ART. 11 DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, nelle altre norme generali sul pubblico impiego, nel Codice Civile (capo I, titolo II, libro V), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Funzioni Locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente e nei vigenti Regolamenti regionali;

Giunta Regionale d'Abruzzo

Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce;

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su sette pagine in triplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro, uno al cedente ed uno conservato agli atti del Centro Funzionale della Regione Abruzzo cessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila lì,

Per